COMUNE DI MASSA D'ALBE (PROV. L'AQUILA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

N.	
	OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42,
DATA 15.09.2017	comma 5, D. Lgs. 151/2001 – "Omissis".

L'anno duemiladiciassette, il giorno Quindici del mese di Settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 31/07/2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Affari generali e Finanziaria;

VISTO il mansionario allegato al vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi che prevede che la concessione dei congedi ai dipendenti è di competenza dell'Ufficio Personale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 23/03/2017, esecutiva, con la quale al dipendente ... "omissis"veniva concesso il congedo straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 151, 2001, art 42, comma 5, per il periodo corrente dal 24/03/2017 al 24/06/2017, al fine di prestare assistenza al proprio coniuge convivente "omissis";

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 2585 in data 14/09/2017 con la quale il suddetto dipendente ha richiesto di usufruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 151, 2001, art 42, comma 5, 01/10/2017 al 31/12/2017, allegando la relativa documentazione;

VISTO il verbale di visita collegiale prodotto, con il quale la competente Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile ha certificato che .."omissis"..., è portatore di invalidità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92;

DATO ATTO che nessun altro convivente usufruisce di analogo permesso per assistenza all'avente titolo, così come dallo stesso dichiarato ai sensi della Legge 445/2000;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, così come sostituito con gli attuali commi da 5 a 5 quinquies, della lettera b) del comma 1 dell'art 4 del D. Lgs 18/07/2011, n. 119, ai sensi del quale "5) II coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5/2/92, n. 104, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza dì patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi;"

DATO ATTO che ai sensi del comma 5 bis, il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del dipendente;

DATO ATTO altresì che il predetto congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai Sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/92, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;

DATO ATTO altresì che il richiedente non ha usufruito in passato di analogo beneficio;

DATO ATTO infine che durante il periodo di congedo da fruire, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore, con riferimento alle voci fisse e continuative, e cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale;

RILEVATO che i periodi di congedo in argomento non sono computati ai fini della maturazione delle ferie e dell'anzianità di servizio;

RILEVATO altresì che il predetto congedo, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (Informativa n. 30 del dell'INPDAP del 21/07/2003);

VISTA la Circolare n. 31 dell'INPDAP del 12 Maggio 2004, dalla quale si evince che in base alla formulazione delle nuove norme, per il conseguimento del congedo da parte degli aventi diritto, non è più richiesto, a partire dal 1° Gennaio 2004, il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravita del soggetto con handicap, decorrenti dalla data del rilascio della prevista certificazione, restando come unico requisito richiesto, il riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap, accertata ai sensi dell'ari. 4, comma 1 della Legge 104/92, ad opera delle apposite Commissioni mediche istituite presso l'ASL;

VISTA tutta la documentazione prodotta dal Dipendente di ruolo richiedente;

VISTA l'informativa n. 30 dell'INPDAP del 21/07/2003; VISTA la circolare n. 31 del 12/5/2014 dell'INPDAP; VISTO l'ari. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001;

DETERMINA

1.Per tutte le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di concedere al Dipendente di ruolo"omissis", il congedo retribuito, di cui all'ari. 42, comma 2, della Legge 151/2001, per il periodo richiesto dal 01/10/2017 al 31/12/2017, dando atto che ha già usufruito di tale congedo per il periodo 24/03/2017 30/06/2017;
- di stabilire che durante il periodo del predetto congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore, con riferimento alle voci fisse e continuative, e cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale;
- di dare atto che il periodo del suddetto congedo non viene computato ai fini della maturazione delle ferie e, pur essendo utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR- (Informativa n. 30 del dell'INPDAP del 21/07/2003);
- di comunicare il presente atto al dipendente"omissi" con l'avvertimento di dare tempestiva comunicazione all'Ente, in ordine alla sopravvenuta eventuale perdita dei presupposti e requisiti necessari al riconoscimento del diritto in oggetto;
- di pubblicare il presente atto sull'albo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO D.ssa Pasqualina Angela Pezza